CARLA ZARRILLI

DOGANA

LEGGI, MAGISTRATURE, ARCHIVI

Estratto dal N. 13 de « LA LEOPOLDINA »

GIUFFRÈ - Milano 1990

Carla Zarrilli

DOGANA

1. *La Dogana in epoca repubblicana e medicea.*

La Dogana era una delle magistrature che si occupava della gestione finanziaria dello Stato senese[1]. Le sue competenze nel corso del tempo subirono, ovviamente, dei cambiamenti e si intrecciarono con quelle di altri uffici (Dogana del sale, Dogana dei paschi, Abbondanza, Gabella), che svolgevano anch'essi compiti di natura finanziaria e ciò ha portato, talvolta, ad una commistione tra i rispettivi archivi. Commistione non sempre evidenziata dagli inventari.

La Dogana sorta in epoca repubblicana per riscuotere la «gabella sulle porte» e i dazi che gravavano sulla produzione di grano, olio e vino, durante il periodo granducale vide notevolmente ampliati i suoi compiti. Si occupava, infatti, oltre che dei tributi già visti, anche delle tasse che venivano pagate alle frontiere dello Stato, del «gabelluccio sui porci», della gabella sul cuoio, di quella sul pesce del lago di Castiglione della Pescaia e di quella pagata sui raccolti dai mezzadri e dagli affittuari di beni appartenenti ad enti religiosi ed opere pie.

Per quanto riguarda le competenze penali del tribunale del magistrato, esse sono specificate nel capitolo dedicato alla Dogana della riforma delle magistrature senesi del 1588[2], in cui si afferma: «dia audienza, e con buona e spedita giustizia, cognosca, decida, e determini tutte le cause civili criminali, e miste e li frodi, e altre la cogni-

[1] Per una informazione complessiva sulla Dogana e sul suo archivio v. *Guida-Inventario*, I, pp. 238-245; 250-264. Sulla Dogana a Siena in epoca leopoldina v., il non recente ma sempre utile, N. MENGOZZI, *Il Monte dei Paschi di Siena e le aziende in esso riunite*, Siena 1900, vol. VI, pp. 158-160; 162-267; 508-513.

[2] Riforma del 6 dicembre 1588, in CANTINI, XII, pp. 124-258, in particolare sulla Dogana pp. 169-189.

zione de quali gli si appartiene»[3]. Poche righe da cui è chiaro, però, che la Dogana, come ogni altra importante istituzione di questo stato d'*ancien régime*, amministrava e contemporaneamente e nel medesimo ambito rendeva giustizia. Nella legge vengono stabilite anche alcune norme procedurali e di conservazione delle carte dei processi.

Bisogna notare poi che in epoca medicea sia la funzione amministrativo-finanziaria che quella giudiziaria della magistratura vennero sottoposte al controllo del potere granducale. Come la maggior parte degli organi dello Stato nuovo, aggregato ma non fuso con quello vecchio o fiorentino, la Dogana mantenne infatti inalterata la sua struttura ma ad essa si sovrapposero due funzionari nominati direttamente dal Principe: il Depositario ed il Procuratore o Auditore fiscale. Le competenze dei due importanti personaggi erano piuttosto controverse e spesso i loro campi d'azione tendevano a sovrapporsi ed a confondersi[4]. In ogni caso le funzioni del Depositario dovevano essere di natura amministrativo-finanziaria: alla Depositeria faceva capo la Dogana per il denaro riscosso; mentre la figura del Procuratore o Auditore fiscale (ma nel XVIII sec. è chiamato solo Auditore, mentre il titolo di procuratore viene attribuito al cancelliere del tribunale di Dogana) aveva una valenza più spiccatamente politica.

Un Procuratore fiscale esisteva già durante la Repubblica e ad esso faceva brevemente cenno anche Cosimo I nelle sua riforma dello Stato senese, dicendo «eleggeremo il Procuratore Fiscale nel corpo della città»[5]. Nella realtà poi questo funzionario non fu mai senese, ma sempre fiorentino ed i Granduchi gli diedero via via compiti sempre più importanti.

Nel 1570 lo stesso Cosimo I precisò in una legge le competenze di questo Auditore[6]. Per quello che interessa in questa sede vi era la difesa degli interessi del fisco nelle cause civili e criminali, difesa che si concretizzava nell'esame di tutti i processi in cui questi interessi erano in gioco. In particolare per le cause criminali si stabiliva «li magistrati tutti di qualsivoglia autorità, non possino in tali cause

[3] *Ibidem*, pp. 169-170.

[4] Per questa interpretazione cfr. D. MARRARA, *Studi giuridici sulla Toscana medicea. Contributo alla storia degli Stati assoluti in Italia*, Milano 1965, pp. 249-250.

[5] Riforma del 1° febbraio 1561, in CANTINI, IV, p. 122.

[6] Riforma del fisco del 1570, in CANTINI, VII, pp. 286-308.

sententiare se prima non haveranno mandato il processo al Fiscale, e egli detto quantognene occorrerà»[7]. Anche il tribunale di Dogana quindi, pur non essendo nominato esplicitamente nella legge, era sottoposto, in quanto corte di giustizia in cui venivano trattate cause attinenti al fisco, a questo controllo.

Controllo che, in seguito, dovette diventare sempre più continuo e costante sino a configurarsi come una diretta partecipazione dell'Auditore all'attività della magistratura. Ciò, oltre ad essere deducibile come vedremo dall'esame del materiale archivistico, è attestato da un registro conservato in Archivio di Stato, ma non compreso nel fondo Dogana[8].

Si tratta di un manoscritto anonimo, semplicemente intitolato *Dogana*, privo di data, ma ascrivibile con certezza all'epoca di Cosimo III (1670-1723)[9], in cui sono riassunte tutte le competenze del magistrato sulla base degli ordini e delle leggi vigenti. L'importante memoriale specifica tra l'altro i rapporti tra la Dogana e l'Auditore fiscale. A quest'ultimo non solo si attribuiva una sovrintendenza generale sull'attività della magistratura, ma il funzionario granducale veniva considerato come uno dei membri della Dogana. In particolare poi, per quanto riguarda i processi, la sua presenza era indispensabile al momento di emettere le sentenze, ed inoltre, a differenza degli altri quattro ufficiali costituenti la magistratura, egli disponeva di un doppio voto[10]. Il manoscritto ci fornisce poi altri utili elementi sulla gestione dei processi penali: prima di tutto viene chiarito l'ambito in cui operava il tribunale, che non si discosta molto da quello delineato nel 1588[11]. Viene poi precisato che i giusdicenti locali (per

[7] *Ibidem*, p. 286. Sul controllo che l'Auditore fiscale doveva esercitare sulle cause criminali tornò qualche anno più tardi il Governatore in una sua lettera ufficiale (lettera del 2 ottobre 1578, in CANTINI, IX, pp. 134-135). In tale lettera il rappresentante a Siena del Granduca, rispondendo alle rimostranze del Fiscale, affermò che tutti i giusdicenti prima di emanare sentenze criminali dovevano necessariamente sentire il parere dell'Auditore.

[8] *Manoscritti* C. 43.

[9] La datazione è basata su una frase contenuta nel manoscritto medesimo a c. 59r. :«Havendo il Serenissimo nostro Padre Ferdinando 2...» e Ferdinando II era appunto il padre di Cosimo III.

[10] *Manoscritti* C 43, c. 3r.

[11] «La giurisditione di questo Magistrato sia di giudicare tutte le cause criminali, civili, e miste che in qualsivoglia modo direttamente o indirettamente dependeranno da gabelle dovute per ragione di tributo, pedaggi, vettigali, et appalti fra

i reati commessi nello Stato) e la cancelleria del tribunale dovevano istruire il processo informativo[12], mentre la sentenza doveva essere emessa dal tribunale vero e proprio. La procedura doveva essere semplice: visto che in genere si trattava di cause criminali di scarso rilievo, la cancelleria era esonerata dalle formalità di rito ed il magistrato doveva giudicare «*sola facti veritate inspecta*», tranne i casi in cui il cancelliere stesso non avesse deciso altrimenti vista l'importanza della questione[13]. Le pene previste per tutte le frodi erano generalmente pecuniarie, ottenute moltiplicando l'importo della gabella evasa, nei casi in cui poi i bandi vigenti prevedevano esplicitamente una determinata pena dovevano essere rispettati. In ogni caso comunque nel comminare le pene bisognava seguire nell'ordine: i bandi, gli statuti, il diritto comune. Se poi il tribunale voleva condannare a pene pecunarie superiori alle 200 lire o a pene afflittive doveva prima partecipare la sentenza al Granduca o al suo governo a Siena[14]. In questo poi, come in tutti gli altri tribunali d'*ancien régime*, che si reggevano sui loro stessi proventi, vi era una partecipazione diretta dei membri del magistrato, compreso l'Auditore, degli ufficiali minori e dei giusdicenti locali - eventualmente interessati - al ricavato delle condanne[15]. Una certa somma spettava anche agli accusatori occulti, coloro i quali cioè denunziavano le frodi, mantenendo l'anonimato[16].

2. *Perdita di autonomia della magistratura durante il Granducato lorenese.*

L'organizzazione sin qui vista rimase sostanzialmente inalterata fino al 1740. In quest'anno infatti abbiamo la creazione dell'Appalto generale[17], in cui dovevano confluire tutte le entrate dello Stato,

qualsivoglia persona, comunità università o luogo pio e tanto per quelle delle porte, che per quelle della dogana di Siena, e dello Stato, con la privatione respetto ad ogni altro giudice, ò tribunale, ancorché superiore.» (*Ibidem*, cc. 3v.- 4r.).

[12] *Ibidem*, cc. 5r. e 13r.

[13] *Ibidem*, c. 4r.

[14] *Ibidem*.

[15] *Ibidem*, cc. 6v. e 50r. e v.

[16] *Ibidem*, cc. 50v.-51r.

[17] Legge del 31 dicembre 1740, in *Bandi e Ordini*, I, n. LXV.

comprese quindi anche quelle della Dogana. Come risvolto giuridico di questa importante operazione politico-finanziaria, vi fu a Firenze la creazione della Camera granducale, come supremo tribunale in cui andavano decise tutte le liti attinenti al fisco, ed a Siena un ulteriore ampliamento dei poteri dell'Auditore fiscale.

Doveva essere il Fiscale infatti a giudicare in vari tribunali, tra cui quello di Dogana, di cui rimaneva in piedi solo la cancelleria. Mentre sino al 1740, quindi, questo funzionario si limitava a partecipare alle decisioni del tribunale, seppure in posizione preminente, ore ne diventava l'unico arbitro, colui che da solo ed in prima persona giudicava nelle cause. Le sentenze penali emesse dall'Auditore erano inappellabili. Nel caso in cui, però, erano stabilite delle pene afflittive, il Fiscale prima di emanare la sentenza la doveva inviare, con il suo parere, alla Camera granducale a Firenze ed attenersi poi alle decisioni di questo tribunale superiore[18].

Benché totalmente sottoposto all'Auditore fiscale il tribunale di Dogana continuò a sussistere come struttura anche penale sino al 1777. In quest'anno, invece, nell'ambito del tentativo di semplificare e razionalizzare l'amministrazione della giustizia criminale furono sottratte ai tribunali di tutte le magistrature senesi (con la sola eccezione del Concistoro) le competenze penali, che furono affidate al Tribunale di giustizia: un nuovo supremo organo giurisdizionale formato dall'Auditore fiscale (figura profondamente rinnovata nelle competenze) e dal suo Vicario[19].

3. *La documentazione archivistica: Processi civili e criminali, Deliberazioni dei gabellotti.*

Venendo all'esame del materiale archivistico le serie che ci interessano sono: «Processi civili e criminali», «Deliberazione dei gabellotti» e in misura minore «Rescritti», «Informazioni» e «Riscontri dei frodi e contrabbandi».

[18] Legge del 31 dicembre 1740, *Ibidem*, n. LXVI.

[19] Legge del 28 ottobre 1777, in *Bandi e Ordini*, VIII, n. CXXXIII. Sul Tribunale di giustizia ed il suo archivio v., *infra*, la voce «Capitano di giustizia» curata da F. COLAO e della medesima autrice il recentissimo volume «*Post tenebras spero lucem*». *La giustizia criminale senese nell'età delle riforme leopoldine*, Milano 1989.

Nella serie «Processi civili e criminali» sono conservati gli atti processuali, mentre in quella denominata «Deliberazioni dei gabellotti» abbiamo le sentenze con cui si concludevano alcuni dei medesimi processi. Le due serie sono legate tra loro da rimandi archivistici coevi, tuttora perfettamente corrispondenti. Negli atti processuali troviamo, infatti, spesso a margine l'indicazione «spedito per deliberazione» e la data, nelle deliberazioni, viceversa, abbiamo il riferimento preciso alla filza degli atti processuali e al numero di procedura all'interno della filza medesima. Le due serie poi si completano anche da un punto di vista cronologico: mentre gli atti processuali infatti cominciano, per il secolo XVIII, nel 1730 ed arrivano al 1761, le deliberazioni coprono invece tutto il secolo, anche se le sentenze penali sono reperibili solo fino al 1769.

Della serie «Processi civili e criminali» vanno esaminate, per il secolo XVIII, le filze nn. 1711 (1730-1734); 1712 (1744-1746); 1713 (1749-1750); 1714 (1750-1753); 1715 (1754-1757); 1716 (1757- 1759); 1717 (1759-1761) e la filza n. 1739/40, che però ha una fisionomia particolare[20].

Quest'ultima filza, che copre gli anni 1786-1804, infatti, è miscellanea ed in essa non sono contenuti atti processuali, ma solo informazioni su processi svolti altrove. Una parte del materiale è costituito da elenchi di processi criminali riguardanti l'evasione di varie gabelle o il contrabbando di sale e tabacco celebrati dai vicari della Provincia inferiore senese e trasmessi per informazione – si suppone – al direttore della regia Dogana di Siena. A partire, infatti, dal marzo 1788[21] era stata abolita la dogana interna tra le due province «se-

[20] Delle serie fanno poi parte due unità archivistiche anomale la n. 1718 e la n. 1738. La n. 1718, secondo l'inventario del fondo dovrebbe contenere processi criminali dal 1773 al 1776, mentre è costituita da carteggio, informazioni ed altro del 1822. La 1738, come evidenziato in questo caso anche dall'inventario, è relativa alla Dogana del sale (v., *infra*, la relativa voce).

[21] Legge del 3 marzo 1788, in *Bandi e Ordini*, XIII, n. CXV. La Provincia inferiore senese era rimasta, infatti, esclusa dall'unificazione doganale del Granducato compiuta da Pietro Leopoldo nel 1781 (legge del 30 agosto 1781, in *Bandi e Ordini*, X, n. CXLIV). Con questa disposizione il Granduca aveva abolito la dogana tra Stato vecchio e Stato nuovo insieme a quasi tutte le antiche dogane che parcellizzavano il territorio toscano, costituendo un incredibile intralcio al commercio ed alle attività economiche in generale. Dopo tale intervento riformatore delle dogane interne erano rimaste in piedi solo quelle che si pagavano all'ingresso delle grandi città: Firenze, Siena, Pisa, Pistoia (salvo qualche eccezione, come il Grossetano ap-

nesi» e si era stabilito che nella Provincia inferiore i processi criminali per violazione delle dogane dei confini di Stato fossero celebrati esclusivamente dai giusdicenti locali che poi, evidentemente, ne dovevano dare notizia alla Dogana di Siena. Le altre carte contenute nella filza sono brevi riassunti di processi per frodi doganali celebrati davanti al Tribunale di giustizia e di cui viene data comunicazione alla Dogana. Le carte sono comunque poche e prive di ogni intestazione, il loro esame quindi non è particolarmente proficuo ed è preferibile, invece, se si vuole continuare a studiare i reati doganali anche dopo il 1777 esaminare il fondo Capitano di giustizia, dove sono conservati anche gli atti processuali prodotti dal Tribunale di giustizia.

Venendo ora agli atti processuali veri e propri del tribunale di Dogana (filze nn. 1711-1717) è da rilevare che spesso mancano di completezza e qualche volta danno un'impressione di confusione. Vi è comunque, in genere, il processo informativo: la denunzia, l'interrogatorio del presunto reo e dei testimoni, l'esame delle prove. Ad istruire questo processo informativo erano i giusdicenti locali o la cancelleria del tribunale, qualche volta era il tribunale medesimo nel suo insieme ad agire.

Da questi processi informativi capiamo, naturalmente, i tipi di reati che venivano commessi e che rimangono sostanzialmente invariati nel periodo esaminato. Prima di tutto abbiamo la frode delle gabelle che venivano pagate sia per entrare nelle varie città e paesi, che nello Stato senese, a denunciare la quale erano i frodieri, i casieri o altri ufficiali minori adibiti ad esercitare questo controllo. Spesso gli ufficiali erano avvertiti dei tentativi di frode – sia delle dogane di ingresso, che delle altre imposte – da una denuncia anonima, indicata con la formula «gli era stato riferito da certo amico suo segreto».

Altro tipo di reato comune era l'introduzione e la macellazione clandestina di bestie senza il pagamento della dovuta gabella. Frequente anche la mancata denuncia o una denuncia inferiore alla realtà del vino, olio e grano prodotti. Numerosi poi tra i rei i mezza-

punto). La politica leopoldina di unificazione territoriale e liberalizzazione dei commerci fu poi portata a compimento da Ferdinando III nel 1791, con un'ulteriore diminuzione e semplificazione delle tariffe doganali (legge del 18 ottobre 1791, in *Bandi e Ordini*, XV, n. XXVI).

dri e gli affittuari dei beni delle comunità religiose, sempre per mancata denuncia dei prodotti della terra.

Negli atti processuali sono poi conservati – come già detto – gli interrogatori dei presunti rei e dei testimoni. Questi interrogatori sembrano trascritti senza mediazione, conservano quindi tutta la loro vivacità, alcune volte al limite del *naïf*. Dalla loro lettura si traggono molti elementi interessanti: il tipo di persona che commetteva in genere questi reati (sesso, età, occupazione, zona di provenienza), le merci che venivano contrabbandate attraverso le non troppo fitte maglie delle innumerevoli dogane interne ed esterne dello Stato senese[22], i luoghi in cui i reati venivano più frequentemente compiuti.

Ancora più interessante è poi l'esame dei memoriali di difesa, qualche volta presenti in queste filze. Spesso infatti, in queste difese vengono ancora citate le opere di giuristi di tardo diritto comune (Farinacio, Vermiglione, Menochio) oltre alle decisioni della Rota criminale fiorentina[23]. Ugualmente utile può essere la lettura di questi memoriali per vedere il contrasto, in questa amministrazione della giustizia, tra teoria e prassi, tra principi «moderati» e pratica al limite della brutalità. Da una parte, infatti, la difesa affermava: «Non vi è chi non sappia, che la causa di frodo di gabelle per essere criminale deve la frode essere provata da chi la pretende con prove certe, e concludenti ad effetto»[24], sottintendendo quindi una presunzione di innocenza. Dall'altra riscontriamo che questi presunti rei

[22] Ancora nel 1785 il direttore della Dogana di Siena, Camillo Rossi, in una sua ampia relazione sul funzionamento dell'amministrazione a lui affidata lamentava la facilità con cui venivano violate le dogane di confine e, di contro, la difficoltà ad arrestare i trasgressori, provandone poi la colpevolezza in tribunale, v. *Manoscritti* C 31, c. 31r. (Il manoscritto è intitolato: *Relazione delle dogane di frontiera del dipartimento di Siena anno MDCCLXXXV*. Un'altra copia di questa relazione è conservata nell'Archivio di Stato di Firenze, *Finanze, Miscellanea, «Relazione delle Dogane di Frontiera del Dipartimento di Siena, fatta da Camillo Rossi, anno 1785»*). L'importante documento è stato studiato da G. PRUNAI nel suo articolo *Le dogane di confine della provincia superiore senese secondo una relazione del 1785*, in *Archivio Storico Italiano*, CXXVI (1968), pp. 421 - 447. Lo studio degli atti processuali e delle altre serie qui segnalate del fondo i Dogana, può servire anche a confermare o smentire le affermazioni di questo funzionario del XVIII secolo, che in ogni caso cercava di mettere in luce i difetti dell'amministrazione per proporre ulteriori cambiamenti.

[23] *Dogana* 1714, procedimento n. 13.

[24] *Dogana* 1712, procedimento n. 10.

venivano subito messi in carcere e le loro mercanzie confiscate, si parla di interrogatori fatti nelle segrete, anche se poi nella stragrande maggioranza dei casi la pena comminata era solo e sempre pecuniaria.

Generalmente in questi atti processuali mancano – come già detto – le sentenze, ma alcune sono reperibili nella serie «Deliberazioni dei gabellotti». Il rapporto tra le due serie è particolarmente stretto nelle prime filze processuali esaminate (nn. 1711-1713), mentre nelle rimanenti i processi che rimandano alle deliberazioni sono pochi. Per alcuni procedimenti la sentenza è infatti allegata ai medesimi atti processuali, senza rimandi alle deliberazioni, in altri casi, non abbiamo una vera e propria sentenza, ma c'è una specie di composizione tra le parti (gli accusati riconoscevano la loro frode e pagavano subito il dovuto) oppure il procedimento veniva a cadere perché «il fatto non costituisce reato» (diremmo con linguaggio giuridico moderno).

Per quanto riguarda le «Deliberazioni dei gabellotti», si tratta di 11 registri (nn. 58-68. dal 1694 al 1773) in cui sono raccolte non solo le sentenze (anzi quest'ultime costituiscono una minoranza), ma tutte le deliberazioni della Dogana. Queste sentenze sono molto brevi e mancano di motivazione, da esse possiamo trarre un numero di informazioni certamente inferiori rispetto a quelle che scaturiscono dagli atti processuali, sono in ogni caso chiaramente individuabili i tipi di reati, i luoghi dove venivano commessi, gli ufficiali che emettevano la sentenza e naturalmente le pene. Visto comunque anche il periodo più ampio che coprono rispetto agli atti processuali, possono essere soprattutto utili a livello di elaborazione statistica.

Per quanto riguarda le pene sono quasi sempre pecuniarie, ossia il pagamento della normale tassa più una multa. Solo in rarissimi casi è stata riscontrata la condanna a pene afflittive (tratti di fune) o all'esilio.

Per quanto riguarda poi coloro che giudicavano, da queste deliberazioni scaturisce che sino agli anni 30 del secolo i magistrati di Dogana decidevano da soli, in seguito, invece, per circa un decennio, si registra una presenza alterna nell'ambito del magistrato dell'Auditore fiscale ed a partire dal '40, rispettando in pieno la nuova normativa, era l'Auditore a decidere in prima persona sulla base del processo istruttorio e dei componenti del tribunale di Dogana non si parla più. Le sentenze arrivano, come già detto, al 1769, la cosa deve

essere casuale, visto che le competenze penali della Dogana vennero meno solo nel 1777.

4. *Rescritti, Informazioni, Riscontri dei frodi e contrabbandi.*

Pur non trattandosi di documentazione a carattere specificamente penalistico, è certamente utile esaminare la serie «Rescritti». Ad interessare in questa sede sono 9 filze (nn. 1614-1622 relative agli anni 1697-1779), in cui sono contenute le suppliche inviate al Granduca su una infinità di argomenti. Tra tutte le petizioni è possibile rintracciare, qualche volta con l'aiuto di una rubrica, le domande di grazia avanzate da coloro che si erano resi responsabili di reati contro l'amministrazione doganale e che chiedevano al Sovrano un annullamento o una diminuzione della pena. Il Granduca (o chi per lui) affidava il compito di informarlo sulla vicenda alla Dogana medesima o all'Auditore fiscale ed alla fine sulla base di queste informazioni (che solo alcune volte sono conservate nelle filze) formulava il suo rescritto.

La quantità di domande di grazia rintracciabili è limitata ed esse sono, inoltre, estremamente scarne, non risultano particolarmente utili, quindi, ad accrescere le nostre conoscenze sui reati o sulle pene comminate, mentre forniscono dei dati indispensabili sulla clemenza del Principe. Il Granduca, infatti, nella quasi totalità dei casi annullava o per lo meno mitigava le condanne.

L'intervento sovrano è un elemento da non trascurare mai in questo sistema giudiziario che prevedeva, è vero, sentenze penali inappellabili, ma in cui poi la grazia era una prassi e non un'eccezione. Non prendere in considerazione, quindi, le suppliche ed i relativi rescritti, anche nei casi di reati minori quali quelli doganali, porterebbe a tracciare un quadro inevitabilmente falsato di questa realtà penale.

Un'utilità ancora maggiore è rivestita poi dalle domande di grazia corredate anche dalle informazioni. In questi casi infatti è possibile mettere a confronto l'interpretazione della vicenda data dal reo con quella fornita dalla magistratura, che già lo aveva condannato e che veniva nuovamente interpellata (riproponendo così quel circolo vizioso che sembra essere proprio di questa giustizia d'*ancien régime*) sul medesimo caso. Quando le petizioni sono prive delle relative

informazioni, queste ultime dovrebbero essere conservate nella serie «Informazioni». In realtà in questa serie sono presenti solo due unità archivistiche relative al tribunale di Dogana, mentre la maggior parte dei pezzi (per la citata confusione esistente tra gli archivi delle magistrature finanziare, che in questo caso l'inventario non evidenzia) proviene dal tribunale della Dogana del sale (v., *infra*, la relativa voce). Da prendere in esame sono quindi solo i nn. 1648 (anni 1733-1742) e 1652 (anni 1750-1768), in cui, tra le altre cose, sono reperibili informazioni redatte dai magistrati del tribunale di Dogana su domande di grazia avanzate da persone condannate dai medesimi ufficiali. Queste informazioni sono comunque piuttosto brevi e semplici, mancano poi del tutto i riferimenti archivistici alle relative petizioni ed ai rescritti, per cui è praticamente impossibile ritrovarli. L'esame di questo materiale non è quindi di particolare utilità e serve, più che altro, a completare il quadro d'insieme.

Più importanti, invece, soprattutto ai fini di una elaborazione statistica, sono i tre grossi registri intitolati *Riscontri dei frodi e contrabbandi*, che dovrebbero costituire un'unica serie, mentre bizzarramente sono divisi e non posti in ordine cronologico. Si tratta comunque dei nn. 2333 (anni 1769-1779), 2334 (anni 1780-1786) - che formano una piccola omonima serie - e 1248 (anni 1787-1808). La tenuta di questi registri fu imposta dall'Amministrazione generale delle regie rendite, che nel 1768 sostituì l'Appalto generale[25]. In essi sono registrati: 1) le frodi alla Dogana, 2) le frodi alla Dogana dei paschi, 3) i contrabbandi di tabacco ed acquavite, 4) i contrabbandi di sale, 5) i contrabbandi diversi[26]. In particolare nella prima parte dei volumi sono annotate in ordine cronologico (quasi giorno per giorno) e senza distinzione di uffici tutte le «comparse», le denuncie cioè fatte dalle guardie o dagli ufficiali minori delle varie magistrature finanziarie. Accanto alla comparsa sono poi riportate schematicamente la condanna, sempre pecuniaria (precisando anche da chi e dove era stata inflitta), l'eventuale grazia accordata e la somma effettivamente pagata dal reo. Alcune volte vi sono anche i rimandi archivistici alle serie dei processi penali in cui erano conservati i rela-

[25] Editto del 26 agosto 1768, in *Bandi e Ordini*, IV, n. CXXV.

[26] In realtà solo nel primo registro (n. 2333) sono registrati tutti questi tipi di frodi, negli altri due mancano quelle relative alla Dogana dei paschi, che fu abolita nel 1778 (v., *infra*, la relativa voce).

tivi atti. In fondo ai registri vi sono poi delle tabelle consuntive annuali, distinte a secondo delle magistrature o del tipo di merce, in cui sono riportati i nomi dei colpevoli, le multe incassate e la somma riscossa in totale. Rimandi archivistici interni permettono di risalire alle singole comparse.